



Coordinamento Nazionale
Servizi Affido



PROVINCIA
DI POTENZA



in corso

150° ANNIVERSARIO UNITÀ D'ITALIA

Diventare affidatari

DOCUMENTO DEL COORDINAMENTO
NAZIONALE SERVIZI AFFIDI

n. 8 / 2011

Diventare affidatari

**DOCUMENTO DEL COORDINAMENTO
NAZIONALE SERVIZI AFFIDI
n. 8 / 2011**

PREMESSA

Il CNSA riconosce e valorizza le specificità di ciascun Ente Locale, delle singole professionalità e delle peculiari metodologie di lavoro. Considera contributo fondamentale al processo d'affido la collaborazione e il confronto con gli organismi del Terzo Settore.

Sostiene, allo stesso tempo, attraverso il continuo scambio di esperienze, l'individuazione di un modello condiviso sui principali temi che caratterizzano l'affido familiare.

Un elemento comune tra gli operatori è il riconoscimento degli affidatari come soggetti attivi e come collaboratori indispensabili per la realizzazione del progetto.

In questo documento il CNSA intende tracciare delle linee d'indirizzo rispetto al percorso che le famiglie e le persone singole intraprendono, insieme agli operatori, dal momento in cui si propongono per l'accoglienza di minori. L'intervento di conoscenza e di riscontro della compatibilità a un possibile progetto di affido è un percorso di consapevolezza che si offre alle persone coinvolte permettendo di riflettere su se stesse.

Il CNSA vuole evidenziare la progressiva maturazione in cui sono coinvolti gli operatori e le famiglie durante il percorso. Questa dimensione non si esaurisce nel tempo definito degli incontri di formazione, poiché continua a crescere durante tutte le fasi dell'esperienza d'affido.

La recente ricerca effettuata dal Distretto socio Assistenziale di Frosinone in collaborazione con l'Isfol e il CNSA ha individuato, attraverso un'analisi comparata, gli "Standard Minimi di Competenza per gli Affidatari"¹ che, sostanzialmente, confermano la riflessione emersa dal confronto tra gli operatori del CNSA.

Le macro aree identificate nella ricerca riguardano:

la sfera dell'Autoriflessione, associata alla capacità di mettere in discussione se stessi e il proprio nucleo familiare;

l'area del Metodo dove si fa riferimento, fra l'altro, alla capacità di relazione con il minore e la sua famiglia;

l'area di Sistema che attiene alla capacità di essere parte attiva nella rete.

1

Le stesse caratteristiche sono richieste agli operatori per realizzare un valido progetto d'affido.

Il percorso di compatibilità a un potenziale progetto d'affido si sviluppa attraverso quattro fasi:

informazione

formazione

conoscenza e valutazione

formazione permanente

Le figure professionali dell'assistente sociale e dello psicologo sono indispensabili in tutte le fasi. E' buona prassi coinvolgere le famiglie affidatarie preparate. Si possono associare altre figure professionali con compiti specifici, come quella dell'educatore professionale o altra equivalente.

Riteniamo, come già espresso rispetto alla promozione/sensibilizzazione all'affido, che rappresenta la fase precedente a quella descritta nel presente documento, che il percorso di conoscenza possa essere efficacemente realizzato solo in un contesto in cui pubblico e privato si ri-conoscono reciprocamente quali portatori di competenze e funzioni diverse, trovando sinergie e linguaggi comuni, rispetto a obiettivi chiari e definiti, basati su principi e valori condivisi.

L'affidamento familiare è regolamentato dalla Legge n°184/1983, così come modificata dalla Legge n° 149/2001, ed attuato nell'ambito di quanto previsto dalla Legge n°328/2000 che "assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato d'interventi e servizi sociali...".

Il CNSA in accordo con le Associazioni del Terzo Settore al fine di garantire il necessario livello qualitativo, organizzativo ed economico dell'affido familiare, nel rispetto e in attuazione della Legge 328/2000 e della Legge 149/2001, ha già espresso e sottolineato i punti fondamentali da tenere presenti nel documento CNSA "PROPOSTE DI LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE", 2007².

² Documento: Proposte di Linee guida per l'Affidamento Familiare – 2007 punto 12.(allegato al presente documento)

Gli strumenti di sostegno all'affidamento, in specifico, sono previsti dall'art. 5 comma 4 della L. 149/2001: "lo Stato, le Regioni e gli Enti locali nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria". L'articolo 38, inoltre, prevede che "le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche".

L'articolazione del lavoro svolto dalle diverse figure professionali viene definito dalle realtà territoriali con modalità che possono variare ma che devono comunque garantire uno standard minimo indicato per ogni fase. Ogni Ente, inoltre, articolerà le diverse azioni e la loro sequenza secondo le proprie dimensioni territoriali e relativi assetti organizzativi.

Il presente documento indica gli obiettivi da raggiungere, i contenuti annessi e gli strumenti generalmente utilizzati per ogni fase. Un buon percorso di conoscenza e formazione delle persone orientate all'affido permette, infatti, di realizzare il miglior abbinamento possibile fra il minore in difficoltà con i suoi specifici bisogni e l'unicità delle caratteristiche degli affidatari che possono farsene carico.

INFORMAZIONE

Questa fase può essere condotta da diverse figure professionali, preferibilmente dall' Assistente sociale, meglio se con la presenza dello Psicologo e dell'Educatore. L'informazione si può esaurire in un solo incontro arrivando a un massimo di tre.

L'informazione può essere effettuata :

- Individualmente
- In gruppo

Obiettivi :

- Fornire alle persone che si candidano all'affido le informazioni necessarie per orientarsi verso una scelta consapevole e responsabile.

Contenuti:

- cornice legislativa: L. 149/2001 – Normativa Regionale – Regolamento dell'Ente Locale;
- descrizione della modalità e degli obiettivi del percorso delle famiglie e delle persone singole;
- spiegazione delle diverse tipologie di affido e delle relative finalità;
- gli attori dell'affido : il minore, la sua famiglia, la famiglia affidataria ,l' Autorità Giudiziaria e i Servizi territoriali sociali e sanitari;
- le reti di famiglie e il ruolo del Terzo Settore.

Strumenti:

- materiale informativo: testo della Legge, articoli sull'affido, Normativa Regionale ed eventuali Linee guida Regionali, Regolamento dell'Ente, opuscoli informativi, segnalazione di eventuali siti web, materiale interattivo.

FORMAZIONE

La formazione può essere effettuata prima, durante e dopo la fase della conoscenza e valutazione delle persone che vogliono accogliere.

Questa fase deve essere condotta dall' Assistente sociale e dallo Psicologo e dove presente anche dall' Educatore.

Il contesto privilegiato per la piena realizzazione di questa fase è rappresentato dal gruppo. I conduttori si trovano a gestire un doppio ruolo: quello di realizzare un clima favorevole all'apertura autentica di ogni partecipante e quello di "esaminatori" rispetto alle caratteristiche importanti per determinare il grado di compatibilità all'affido.

Questo doppio compito, accogliere e valutare, può essere vissuto in modo discordante dagli operatori stessi e dalle famiglie che si mettono in gioco nell'interazione di gruppo.

In base all'esperienza, per sciogliere questo "nodo" insito nella formazione, risulta utile esplicitare l'implicito e condividere apertamente con il gruppo l'importanza della valutazione da parte degli operatori. I conduttori devono aver cura di rendere consapevoli i partecipanti che la valutazione e la propria auto-valutazione sono un processo protettivo indispensabile non solo per i minori che si vogliono aiutare, ma per i nuclei affidatari stessi.

Si devono prevedere da 4 a 6 incontri a cadenza ravvicinata.

Obiettivi:

- Favorire negli affidatari la consapevolezza del proprio ruolo all'interno della rete dell'affido;
- Stimolare una riflessione critica sulle dinamiche emotivo-relazionali che si attivano negli affidatari durante il progetto di affido;
- Stimolare la visione del cambiamento che la famiglia affronterà durante il progetto d'affido.

Contenuti:

- Diritti e doveri degli affidatari;
- Il progetto di affido e il ruolo attivo degli affidatari nella definizione e nella realizzazione degli obiettivi ad essi attribuiti;
- Rappresentazione delle situazioni a prevalente impatto emotivo:

storia, vissuti, appartenenza, bisogni e potenzialità dei minori;

- riflessione inerente le implicazioni dell'inserimento del minore in relazione ai figli della coppia;
- la famiglia del minore e i rapporti tra le due famiglie;
- la doppia appartenenza del minore, il conflitto di lealtà;
- la durata dell'affido e la conclusione del progetto;

Metodologia e Strumenti:

La formazione si attua preferibilmente in gruppo in quanto contesto privilegiato che permette l'attivazione di dinamiche relazionali specifiche a ciascuno e favorisce lo scambio di punti di vista differenti.

E' opportuno che il gruppo di formazione sia composto da persone allo stesso livello di esperienza rispetto all'affido. Si possono utilizzare le diverse tecniche di conduzione dei gruppi con l'obiettivo di sollecitare l'emergere di contenuti di tipo emotivo.

E' auspicabile l'utilizzo di strumenti diversi, quali ad esempio:

- la testimonianza di una famiglia affidataria
- la lettura di un progetto di affido
- la visione di filmati sull'argomento
- giochi di ruolo

CONOSCENZA e VALUTAZIONE

Questa fase deve essere condotta dall' Assistente Sociale e dallo Psicologo, dove presente anche dall' Educatore.

E' opportuno prevedere che le informazioni siano racchiuse in un fascicolo che possa contenere i dati acquisiti durante tutto il percorso. Gli operatori potranno ottenere, in questo modo, una scheda per ogni risorsa affidataria inserita in Banca Dati che sarà utile per ottenere il miglior abbinamento.

Si devono prevedere da 3 a 6 colloqui più la visita domiciliare.

Nel caso di famiglia con figli è necessario il loro coinvolgimento nel percorso di conoscenza con modalità concordate insieme ai genitori e compatibilmente con la loro età. Allo stesso modo, gli operatori si preoccuperanno di coinvolgere gli adulti conviventi con gli aspiranti affidatari.

Il concetto di "compatibilità all'affido" per una famiglia, una coppia o una persona singola non vuole rappresentare un giudizio immodificabile nel tempo, richiama piuttosto la possibilità che le persone possano presentare o meno caratteristiche adeguate all'accoglienza di un minore in difficoltà, durante il ciclo vitale di quel particolare momento evolutivo che il nucleo o il singolo individuo presentano.

Obiettivi :

- creare una relazione di fiducia reciproca tra i futuri affidatari e gli operatori;
- raccogliere le informazioni necessarie per conoscere le caratteristiche specifiche della famiglia o della persona singola;
- stimolare nei futuri affidatari la comprensione delle proprie risorse e limiti nel fronteggiare gli eventi critici della vita;
- favorire nelle persone una riflessione sulla propria motivazione all'affido;
- delineare il tipo di accoglienza compatibile e sostenibile per i futuri affidatari.

Contenuti:

Gli operatori dovranno considerare gli indicatori di compatibilità all'affido:

- Capacità riflessiva
- Capacità empatica
- Capacità genitoriale sociale
- Capacità educativa
- Flessibilità e apertura al cambiamento
- Capacità di collaborare all'interno di un sistema di relazioni complesse
- Modalità efficace di reazione in situazioni stressanti

Aree di approfondimento :

- motivazionale esplicita e implicita
- storia personale di coppia e familiare
- organizzazione familiare
- dimensione affettivo relazionale e stili educativi
- rete familiare
- rete sociale
- rappresentazione dell'affido
- esperienze di solidarietà e/o volontariato pregresse o in corso

Strumenti :

- Scheda o fascicolo del nucleo affidatario
- Colloqui individuali
- Colloqui di coppia
- Strumenti psicodiagnostici
- Genogramma familiare
- Visita domiciliare

COLLOQUIO DI RESTITUZIONE

La scheda del nucleo affidatario è arricchita, alla fine del percorso, da ciò che emerge durante il colloquio di restituzione in cui sia gli affidatari sia gli operatori s'impegnano in una rilettura del percorso effettuato.

Gli affidatari devono essere sollecitati a descrivere l'evoluzione ottenuta dal percorso rispetto all'idea iniziale sull'affido, sui minori in difficoltà e sulle loro famiglie. E' opportuno definire insieme la disponibilità anche in base alle diverse tipologie dell'affido. E' importante lasciare che le persone parlino apertamente delle loro paure e delimitino una disponibilità all'affido in base a quelli che riconoscono essere i loro punti di forza e di debolezza.

Obiettivi:

- definizione delle risorse e limiti individuali e familiari;
- definizione della disponibilità;
- descrizione della maturazione avvenuta rispetto all'iniziale disponibilità.

Contenuti:

- Riflessione sulla formazione e sulla propria modalità all'interno del gruppo.
- Progetto di affido ritenuto compatibile.

Strumenti:

- colloquio psico-sociale

FORMAZIONE PERMANENTE

La fase dell'attesa di un abbinamento è un periodo molto delicato e importante in quanto la famiglia o la persona singola può continuare a maturare la scelta procedendo a elaborare il proprio vissuto interno.

L'aspirante affidatario ha bisogno di strumenti che gli permettano di essere supportato ed accompagnato in questa fase.

Obiettivi :

- Evitare la dispersione rispetto all'esperienza del percorso.

Contenuti:

- Il progetto di affido e il ruolo attivo degli affidatari nella definizione e nella realizzazione degli obiettivi ad essi attribuiti;
- Le situazioni a prevalente impatto emotivo e strategie di fronteggiamento

Strumenti:

- incontri individuali con altri affidatari;
- partecipazione a gruppi di sostegno e mutuo-aiuto;
- partecipazione ad iniziative dell'Ente Pubblico o dell'Organismo privato (feste, convegni, dibattiti);
- affiancamento a una famiglia affidataria in veste di famiglia di appoggio;
- esperienza di volontariato presso una struttura per minori o all'interno di progetti educativi territoriali sulla base di un percorso strutturato e supervisionato dal Servizio Pubblico anche in collaborazione con il Terzo Settore.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Il percorso di accompagnamento per diventare affidatari necessita di specifiche competenze degli operatori che devono essere adeguatamente formati e prevalentemente dedicati all'attività di affido familiare, possibilmente all'interno di un servizio affidi pubblico.

Una volta avviato l'affido, è di fondamentale importanza mantenere anche uno spazio di riflessione per la famiglia affidataria, spazio che deve essere utilizzato per un confronto sui vissuti della famiglia in relazione alla congruità del progetto.

Per il buon andamento del progetto d'affido è importante inoltre che tutti gli operatori che hanno un ruolo diverso in tale progetto si integrino prevedendo momenti comuni per la realizzazione di un buon sostegno e monitoraggio .

Sarà responsabilità di tutti gli operatori trasmettere alla famiglia affidataria chiarezza rispetto alle loro competenze e ruoli.

PROPOSTE DI LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

DOCUMENTO DEL COORDINAMENTO
NAZIONALE SERVIZI AFFIDI
n.7/ 2007

Il Coordinamento Nazionale Servizi Affidato, quale spunto di riflessione per l'individuazione di un modello e di strumenti di lavoro omogenei ed efficaci riguardo all'affidamento familiare nel rispetto delle diverse peculiarità, propone, con il presente documento, linee guida tecniche ed operative sull'affido familiare derivate dall'esperienza consolidata dei Servizi e dal confronto con le Associazioni.

Dallo scambio e confronto delle esperienze a livello nazionale, sono emerse diversificate modalità di risposta ai bisogni dei minori connotate genericamente come affidamento familiare: da ciò la necessità di differenziarle e di concordare un linguaggio comune per definire i medesimi contenuti.

È indispensabile allora analizzare i termini costitutivi dell'affido, il processo che li lega attraverso una struttura di relazioni, e definirli in maniera più univoca possibile in modo che gli attori del processo abbiano punti di riferimento certi e gli Amministratori elementi sufficienti per una corretta individuazione e destinazione delle risorse.

Premesse

La tutela dei minori è una funzione svolta dall'Ente Pubblico, a garanzia del progetto globale e dell'intervento, anche in collaborazione con gli organismi del Privato Sociale.

Il bisogno primario e il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo è vivere nella propria famiglia ed essere educato ed amato, per scoprire se stesso, crescere e costruire legami positivi; l'esigibilità di tale diritto non può dipendere dalle risorse finanziarie di cui dispone il nucleo familiare, nei confronti del quale l'Ente Pubblico è tenuto a garantire adeguati supporti.

Quando la famiglia sta vivendo un periodo di difficoltà e gli interventi di sostegno non sono sufficienti a mantenere il minore al suo interno, l'affidamento familiare è strumento privilegiato e imprescindibile d'aiuto e tutela per il minore e la sua famiglia. Prevede l'inserimento del minore presso una famiglia o persona singola che si prenda temporaneamente cura di lui, accogliendolo

nella propria casa e nella propria vita di ogni giorno per condividere con lui affetti, emozioni e relazioni con il mondo esterno.

L'affido familiare, importante intervento di sussidiarietà dove il cittadino è attivato dalle istituzioni a svolgere funzioni "pubbliche", assume un ruolo determinante di prevenzione.

È un'opportunità di crescita preziosa per il bambino: inserito in un ambiente familiare stabile, può trovare nuovi punti di riferimento affettivi ed educativi che lo aiutino a (ri)costruire una personalità serena ed equilibrata.

E' un'occasione importante per i genitori, che supportati nell'impegno di recupero della funzione educativa e di accudimento, possono riattivare energie per affrontare ed occuparsi dei propri problemi.

E' un'esperienza di arricchimento per gli affidatari che, accogliendo nella propria casa un bambino, entrano in contatto con una nuova storia, si aprono ad una nuova rete di rapporti ed accettano la sfida di un'avventura unica. Essere affidatari significa sperimentare la gioia e la gratificazione di contribuire a costruire nuovi percorsi di vita e dare valore alla propria disponibilità, capacità educativa, ricchezza emotiva.

Lo sviluppo dell'affido potrà consentire di limitare l'inserimento di minori in strutture residenziali a quei soli casi in cui lo si ritenga indispensabile, ma in ogni caso la permanenza dovrà essere ridotta al tempo necessario per impostare il successivo progetto.

Ogni affido nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del progetto: il minore e la sua famiglia, la famiglia/persona singola affidataria, gli operatori del Servizio Socio-Sanitario Territoriale e del Servizio Affido, il Giudice del Tribunale per i Minorenni o il Giudice Tutelare, gli operatori del Privato Sociale.

Per lo sviluppo dell'affido l'Ente Pubblico e le Associazioni/Reti familiari del Privato Sociale operano sul modello della "partnership" in un rapporto dialettico di sussidiarietà, nella distinzione e valorizzazione delle differenze, integrando i vari contributi all'interno di una progettualità più ampia.

La co-costruzione di un linguaggio e di una prassi comune tra i diversi attori coinvolti, pur nel rispetto di funzioni, identità professionali e ruoli, istituzionali e non, è la premessa per costruire collaborazioni positive e significative tra queste realtà e gli Enti Locali. Nel rispetto della legge 149/2001 le istituzioni devono

assicurare un adeguato livello qualitativo ed organizzativo per una piena attuazione dell'istituto dell'affidamento familiare.

1. Riferimenti legislativi:

L'affidamento familiare è regolamentato dalla Legge n° 184 del 1983, così come modificata dalla Legge n° 149 del 2001, ed attuato nell'ambito di quanto previsto dalla Legge n° 328 del 2000 che "assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato d'interventi e servizi sociali...".

La Legge 28 marzo 2001, n° 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n° 184 recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" ha definito le seguenti priorità di intervento:

Il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1)

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo (nonostante gli interventi di sostegno e aiuto predisposti ai sensi dell'art. 1) è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno (art. 2).

L'affido può essere:

- consensuale, cioè disposto dal Servizio Sociale locale con il consenso dei genitori o del tutore e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (art. 4 - comma 1);
- giudiziale, quando, ove manchi il consenso dei genitori sia avviato dal Servizio Sociale locale a tutela del minore, a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni, applicando gli artt. 330 e seguenti del c.c. (art. 4 - comma 2).

Ove non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare (comma 2 - art. 4).

Il minore di cui sia accertata dal Tribunale per i Minorenni la situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, è dichiarato adottabile e deve essere adottato da coniugi aventi i requisiti previsti dalla stessa Legge 149/'01 (art. 8).

Per quanto riguarda il sostegno dell'affido, l'art. 5 prevede che "lo Stato, le Regioni e gli Enti locali nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria, mentre l'articolo 38 (che mantiene la previsione contenuta dalla legge 184/83) prevede che "le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche".

2. L'affido familiare ed altre forme di accoglienza

L'affido familiare è rivolto a minori che si trovano in stato di carenza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità dei genitori di rispondere ai loro bisogni; coinvolge minori di età da 0 a 18 anni, prorogabili fino a 21 per situazioni particolari valutate dai Servizi e validate dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di progetti di autonomia.

Ogni affido rappresenta un'esperienza a sé e prevede un progetto specifico, definito sulla base dei problemi e dei bisogni del minore e della sua famiglia e della disponibilità degli affidatari: è un intervento che va a "toccare" equilibri delicatissimi in situazioni spesso altamente degradate e problematiche.

Situazioni particolarmente compromesse a volte richiedono la formulazione di un progetto di affido a lungo termine: sono soprattutto i casi in cui le problematiche personali — tossicodipendenza, alcolismo, problemi psichiatrici — spesso aggravate da criticità relative all'alloggio e al lavoro, incidono pesantemente sugli sforzi e le possibilità di svolgere la funzione genitoriale.

Per quanto concerne l'affidamento familiare di neonati, di adolescenti e di minori stranieri, si rimanda ai tre specifici documenti prodotti dal CNSA in collaborazione con il Privato Sociale.

Per rispondere ai differenti bisogni, sono state sviluppate diverse forme d'affidamento familiare, duttili e flessibili:

- residenziale (a breve, medio o lungo termine, o per periodi cadenzati come i fine settimana e le vacanze)
- diurno e d'appoggio (accoglienza articolata su fasce orarie o giornaliere).

I Servizi hanno infatti avviato forme diverse d'accoglienza che vanno dal buon vicinato a supporti professionali per affidi particolarmente "difficili": la scelta di uno strumento piuttosto che un altro è determinata da una serie d'elementi, quali la necessità di ricorrere o no ad interventi temporaneamente integrativi del ruolo genitoriale, la valutazione della situazione familiare rispetto agli elementi di rischio e le risorse presenti, il livello di consapevolezza e di collaborazione della famiglia d'origine.

Nelle situazioni in cui, pur essendo necessario un sostegno forte, è possibile ed opportuno evitare la separazione tra il minore e la propria famiglia, si possono attuare, in un regime di consensualità, forme d'accoglienza quali il buon vicinato:

accoglienza come vicinanza al disagio, alle difficoltà, alle fatiche dei minori e dei loro genitori.

Concretamente, si va dall'aiuto attraverso azioni quotidiane, anche di tipo organizzativo, al sostegno nell'organizzazione della famiglia in momenti particolari, all'accompagnamento all'autonomia di giovani adulti già in carico ai Servizi per minori.

Una seconda possibilità sono gli interventi di sostegno rivolto a nuclei mono-parentali (madre/bambino) che necessitano di un supporto per il raggiungimento di una piena autonomia, ma per i quali, comunque, vi sono ragionevoli previsioni di evoluzioni positive (anche quando il genitore è ancora minorenne).

Per favorire lo sviluppo delle capacità genitoriali, dell'autonomia e l'acquisizione di alcune abilità per l'autogestione del quotidiano (organizzazione e gestione del tempo, ricerca del lavoro, ricerca della casa, gestione domestica, gestione dei soldi) nonché il

rafforzarsi dell'autostima, il piccolo nucleo può essere accolto nell'abitazione della famiglia affidataria o vivere, da solo o con un altro piccolo nucleo, in un appartamento autonomo in prossimità della famiglia di sostegno.

Per affidi familiari particolarmente impegnativi sono state realizzate esperienze innovative, come quella delle famiglie e degli affidi "professionali" o l'utilizzo di specifici supporti (intervento d'educatori professionali, strutture d'appoggio diurno e residenziale, mediatori culturali ecc.).

Queste soluzioni, relativamente alle quali alcune associazioni esprimono valutazioni critiche, pur non rientrando nella classica definizione dell'affidamento familiare, rappresentano il tentativo di identificare ulteriori risposte a situazioni particolarmente problematiche.

Anche in queste sperimentazioni deve essere comunque garantita la stessa metodologia e qualità prevista per le altre forme di affido.

3. Riferimenti Istituzionali

L'Ente Pubblico è titolare dell'intervento sociale, secondo la normativa vigente, e garante dei diritti dei bambini; deve assicurare l'accessibilità al servizio a tutti i cittadini (indipendentemente da sesso, razza o religione); ha la funzione di governance delle politiche sociali territoriali, coinvolgendo e valorizzando le risorse presenti, anche del Privato Sociale.

In particolare:

- tutela i diritti ed il benessere dei minori
- identifica i bisogni dei minori e della famiglia
- predispone servizi e progetti di prevenzione ed interventi di risposta ai bisogni dei minori e della famiglia.

Per assicurare all'affido familiare il necessario livello qualitativo ed organizzativo, nel rispetto e in attuazione della Legge 328/'00 e della Legge 149/'01, vi sono alcuni punti da tenere presente:

- la predisposizione, da parte delle Regioni, dei necessari provvedimenti per rendere esigibile il diritto del minore a crescere in famiglia, secondo le priorità definite dalla Legge 149/'01 e, in attuazione a quanto previsto dall'art. 38,

l'emanazione di linee guida sull'affido, anche con lo stanziamento di adeguati finanziamenti mirati³;

- l'approvazione, da parte degli Enti Pubblici, di atti deliberativi che definiscano e regolamentino le modalità tecniche ed operative in materia di affido;
- l'integrazione dei Servizi SocioSanitari anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa;
- l'adeguata e permanente formazione degli operatori dei Servizi Sociosanitari;
- l'attivazione di Servizi Affido che abbiano un congruo numero di operatori e di ore lavoro dedicate all'affido familiare, rapportate alla popolazione e all'utenza;
- la promozione della cultura dell'accoglienza, costante sensibilizzazione ed informazione sull'affido;
- l'attivazione di un'eterogeneità di risorse, coinvolgendo anche altre Istituzioni ed Organizzazioni;
- l'attenzione ai mutamenti sociali (demografici, economici e culturali) che in particolare riguardano le famiglie e che sempre più si ritrovano anche nelle situazioni in carico ai Servizi;
- il riconoscimento del ruolo sociale delle famiglie affidatarie che, sempre più spesso si organizzano, costituendo o aderendo ad associazioni e reti di famiglie accoglienti;
- la realizzazione di interventi di rete, finalizzati all'integrazione e alla collaborazione tra i diversi Servizi e le varie figure professionali, tra pubblico, privato sociale e volontariato;
- la costruzione ed il consolidamento del rapporto di collaborazione con le associazioni e le reti di famiglie.

4. Funzioni del Servizio Socio-Sanitario Territoriale

Ogni minore in affido familiare deve essere seguito da un'equipé multidisciplinare del Servizio Socio-Sanitario, che svolge le seguenti funzioni:

- valutazione diagnostica e prognostica sul minore e sulla sua famiglia;
- definizione degli interventi a sostegno del nucleo d'origine;

³ Alcune Regioni hanno già legiferato in merito e tali documenti costituiscono un importante patrimonio di indirizzo ed orientamento.

-
- individuazione delle caratteristiche degli affidatari da reperire;
 - definizione e monitoraggio del progetto di affido;
 - coordinamento degli interventi attivati nei confronti del minore, della famiglia d'origine e della famiglia/persona singola affidataria in tutte le fasi dell'affido;
 - rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

5. Funzioni del Servizio Affido

Il Servizio Affido, costituito da operatori adeguatamente formati ed aggiornati, svolge le seguenti funzioni:

- sensibilizzazione all'affido attraverso campagne permanenti, anche in collaborazione con gli Organismi del Privato Sociale;
- informazione e formazione delle persone disponibili all'accoglienza, anche in collaborazione con gli Organismi del Privato Sociale;
- valutazione delle disponibilità all'affido, curata da assistenti sociali e psicologi ed articolata in un percorso di almeno tre colloqui individuali e una visita domiciliare, che si avvia entro un mese dal primo contatto e si conclude entro sei mesi;
- consulenza e supporto nei confronti degli operatori sociosanitari territoriali in relazione alla costruzione e gestione del progetto d'affido;
- abbinamento risorsa –minore;
- predisposizione e aggiornamento di Banche Dati dei minori in affido, delle risorse reperite e formate e conseguente rilevazione statistica;
- programmazione, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati;
- conduzione dei gruppi di sostegno agli affidatari, anche in collaborazione con gli Organismi del Privato Sociale;
- cura della rete di rapporti con altri Servizi ed Associazioni.

6. Il metodo

Presupposto essenziale di ogni tipologia di affido è la formulazione di un progetto redatto dal Servizio Socio-Sanitario Territoriale.

Ogni progetto di affido, seguito da un'équipe multidisciplinare, deve essere flessibile per rispondere al meglio all'evolversi della situazione del minore e richiede l'integrazione e la collaborazione fra diversi Servizi ed operatori: i Servizi Socio-Sanitari Territoriali ed i Servizi Affidato.

Deve definire:

- i motivi che rendono necessaria l'accoglienza;
- la durata prevista dell'accoglienza del bambino/a, ragazzo/a, presso la famiglia/persona singola affidataria;
- gli obiettivi da raggiungere, a breve, medio e lungo termine;
- le funzioni e gli interventi di ciascun componente dell'équipe;
- le modalità di rapporto tra il minore e la sua famiglia;
- le modalità di rapporto tra il nucleo d'origine e gli affidatari;
- la tipologia dell'affido
- gli interventi a sostegno degli affidatari e del minore;
- gli interventi a sostegno e recupero della famiglia d'origine;
- la cadenza degli incontri di verifica con i diversi operatori.

Il progetto è trasmesso all'Autorità che darà avvio all'affidamento ed il Servizio Socio-Sanitario Territoriale è tenuto a presentare relazione semestrale sull'andamento del progetto e sulle eventuali modifiche da apportare.

L'affidamento si conclude, di norma, con provvedimento della stessa Autorità che lo aveva disposto, quando:

- la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà e può riaccogliere il minore;
- la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore;
- l'affidato ha raggiunto la maggiore età;
- al raggiungimento degli obiettivi del progetto anche oltre la maggiore età.

Ci sono, infatti, minori che restano nella famiglia affidataria anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età: a questo proposito sono stati già attivate alcune importanti e positive esperienze⁴.

È indispensabile, poiché obiettivo primario dell'affido è il rientro del minore nella sua famiglia, che siano pianificati e attuati interventi a

⁴ Comuni di Torino, di Milano, ...

favore del nucleo d'origine del minore, evitando che gli affidi si prolunghino, indipendentemente dal principale interesse del minore:

- a causa di difficoltà, nell'aiutare e sostenere la famiglia d'origine, dovute a carenza nell'organico dei Servizi Socio-Sanitari Territoriali, nonché ad insufficienti risorse economiche e strumentali a disposizione;
- per scarsa attenzione nel valorizzare i piccoli cambiamenti positivi che si manifestano nel nucleo familiare d'origine;
- per timore di assumersi la responsabilità di un provvedimento che destabilizza un dato equilibrio attraverso il rientro del minore nel nucleo d'origine o l'attuazione di un percorso adottivo.

Va comunque precisato che un affidamento non può essere giudicato riuscito o non solo in base alla sua durata e al rientro o meno del bambino nella sua famiglia d'origine: un buon affidamento è tale se risponde alle reali esigenze del bambino e della sua famiglia, se aiuta il bambino nella sua crescita mantenendo e, per quanto possibile, rinforzando i legami del bambino con la famiglia d'origine.

L'attuale disciplina legislativa non pregiudica, per altro, la possibilità di disporre affidamenti anche a lungo termine: la durata massima di due anni è stata prevista dal legislatore per gli affidamenti consensuali, ma essi possono essere prorogati, "nell'interesse del minore", dal Tribunale per i Minorenni, come stabilito dall'art. 4, commi 5° e 6° della Legge 149/'01. (nota)⁵

La decisione di concludere l'affido familiare spetta agli operatori responsabili del caso, che predisporranno la relazione di chiusura da inviare all'Autorità competente.

⁵ Lettera del Presidente del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, del 19/2/2007: "pare utile ricordare ai Servizi sociali della Regione, affinché i cittadini interessati all'esperienza dell'affidamento familiare siano informati in modo il più possibile completo, che, fermo restando l'impegno per il superamento, attraverso ogni forma di sostegno, delle condizioni di disagio della famiglia di origine del minore che hanno reso necessaria la misura di cui trattasi, allo scopo di favorire il rientro del figlio minore, l'affidamento familiare, come stabilito dall'art. 4, commi 5° e 6° Legge 184/83, modif. L. 149/01, può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni, dopo il periodo iniziale sopra indicato, nei casi in cui le difficoltà della famiglia di origine non siano venute meno. Infatti, in queste situazioni, il Tribunale può adottare "ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore", tra i quali rientra certamente l'affidamento familiare"

Laddove si renda necessario interrompere l'affido, in tempi e modalità diverse da quanto inizialmente previsto dal progetto, deve comunque essere garantito dal Servizio Socio-Sanitario Territoriale un percorso di accompagnamento del minore verso la nuova collocazione.

7. Associazioni ed Organismi del Privato Sociale

Si riconoscono e valorizzano le Associazioni e gli Organismi del Privato Sociale che operano nel settore dell'affidamento familiare. Nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, vanno favoriti percorsi di collaborazione ed interazione tra soggetti pubblici e privati, al fine di individuare obiettivi e strategie definiti, in un sistema di lavoro ed azioni in rete.

Tali organizzazioni possono essere inoltre chiamate a partecipare alla realizzazione di progetti specifici, in un'ottica d'integrazione con le istituzioni pubbliche.

La legge, che affida la titolarità della promozione e della gestione dell'affido familiare all'Ente Pubblico, prevede però un preciso spazio di collaborazione con le Associazioni Familiari:

- per la promozione dell'affido il coinvolgimento delle Associazioni è facoltativo, in quanto gli enti “possono” stipulare convenzioni per la realizzazione di tali attività;
- per il sostegno agli affidi in corso e la definizione/verifica del progetto il coinvolgimento delle Associazioni è obbligatorio, ma esclusivamente ausiliario, in quanto l'Ente Pubblico si avvale (non “può avvalersi”) dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari; l'intervento delle Associazioni va ad aggiungersi, e non a sostituirsi, a quello pubblico.

La sensibilizzazione e la promozione sono pertanto il terreno privilegiato della collaborazione tra i Servizi Sociali locali ed il privato sociale e su questo tema il CNSA e le Associazioni hanno elaborato, nel 2003, un documento cui si rimanda.

La collaborazione tra Pubblico e Privato nell'ambito della promozione ha un suo naturale proseguo nella fase informativa/formativa alle famiglie che sono state sensibilizzate dalle iniziative proposte.

L'Associazionismo ed il Privato Sociale sono inoltre particolarmente competenti nel collaborare per il mantenimento della motivazione all'affido nelle famiglie, sia attraverso progetti condivisi, sia attraverso una continua sollecitazione al Pubblico rispetto alle responsabilità che gli sono proprie.

8. Rapporti con la Magistratura

Il ruolo della Magistratura è essenziale nella definizione dei percorsi di tutela del minore:

- è il Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento di affidamento familiare disposto dal Servizio Sociale locale;
- è il Tribunale per i Minorenni che emette il provvedimento di affido nei casi in cui manchi l'assenso all'affido da parte dei genitori esercenti la potestà;
- è lo stesso Tribunale che dichiara adottabile il minore di cui sia accertata la situazione di abbandono.

Nell'attuazione dei progetti di affido, è obbligo del Socio-Sanitario Territoriale tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, presentando una relazione semestrale sull'andamento del progetto, sulla sua presumibile durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare d'origine.

Si sottolinea che le famiglie affidatarie devono essere sentite dall'Autorità Giudiziaria, nell'ambito della definizione dei progetti per i minori da loro accolti, così come previsto dall'art. 5, comma 1 della Legge 149/'01.

E' auspicabile la stipula di protocolli d'intesa tra l'Ente Locale e il Tribunale per i Minorenni, come già avvenuto in alcune realtà⁶.

⁶ Torino, Firenze, Potenza

9. I minori

Il minore, accolto in una realtà familiare equilibrata e disponibile, che gli offre un'importante esperienza di vita, ha diritto a:

- essere ascoltato, informato e preparato rispetto al progetto di affido;
- mantenere durante l'affido, se e come previsto dal progetto, i rapporti con la propria famiglia d'origine;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi sia controindicazione.

Il minore è il protagonista principale dell'affido.

Può appartenere a diverse etnie e va accettato nel rispetto della cultura e tradizione d'origine e delle abitudini della famiglia di provenienza: imparerà a sua volta ad accettare ed integrare le regole e lo stile di vita della famiglia che lo accoglie.

A lui vanno dedicate attenzione, cura, rispetto, nella consapevolezza che si sta costruendo un'occasione importante per il suo futuro e per la sua vita, ma anche che il distacco dalla propria famiglia può costituire occasione di sofferenza e disorientamento. Nel momento in cui si progetta l'inserimento presso una nuova famiglia, egli sta vivendo situazioni di disagio più o meno grave presso il proprio nucleo, che non sempre è in grado di comprendere.

Ha un grande bisogno di affetto, che desidererebbe dalla propria famiglia e, per questo, può fare fatica a concepire, soprattutto all'inizio, di poter stare bene in un'altra famiglia che non sia la sua. Egli va quindi accompagnato passo passo, coi tempi e i modi più adatti, aiutato ad acquisire capacità di comprensione e consapevolezza dell'esperienza che va vivendo, per maturare gradualmente la capacità di sperimentare la presenza di una famiglia in più, non come lacerazione, ma come un arricchimento benefico, mentre l'esperienza di "essere tra due famiglie" può diventare occasione di crescita equilibrata che si alimenta da entrambe.

10. I genitori :

I genitori, alleggeriti e supportati nell'impegno che tale ruolo richiede, possono avere più tempo ed energie per affrontare ed occuparsi dei propri problemi e migliorare le proprie capacità di accudimento ed educative.

Hanno diritto ad:

- essere informati sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- essere coinvolti in tutte le fasi del progetto d'affido;
- essere coinvolti in un progetto di aiuto per superare i problemi propri e del nucleo familiare;
- mantenere durante l'affido familiare, se e come previsto dal progetto, i rapporti con il proprio figlio.

Sono chiamati a:

- attivarsi per il superamento delle condizioni che hanno portato all'allontanamento del minore, per favorirne il rientro in collaborazione con gli operatori dei servizi
- mantenere rapporti costanti e collaborativi con gli operatori per favorire il buon andamento dell'affido
- mantenere rapporti con la famiglia affidataria e con il minore, tenendo conto d'eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e di quanto concordato dagli operatori del Servizio Sociale in relazione al progetto;
- rispettare la privacy della famiglia affidataria, in ottemperanza alla specifica legislazione in merito.

11. Gli affidatari

Gli affidatari si coinvolgono in un forte impegno di solidarietà, vivendo un'esperienza a volte faticosa ma certamente di arricchimento e completamento della propria vita.

Hanno diritto a:

- essere preventivamente informati delle condizioni dell'affido che si propone loro, anche in attuazione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni;
- essere coinvolti in tutte le fasi del progetto d'affido;

-
- poter disporre di un sostegno individuale e partecipare alle attività di sostegno (gruppi, colloqui, formazione, ecc.) predisposte dai servizi;
 - ricevere un contributo, svincolato dal reddito e facilitazioni per l'accesso ai servizi.

Sono chiamati a:

- assicurare il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione del minore in affido, provvedendo, in accordo con la famiglia d'origine e con gli operatori, anche alle necessità d'ordine sanitario, intervenendo tempestivamente in caso di gravità ed urgenza, informandone il Servizio Sociale;
- mantenere, secondo le indicazioni degli operatori e le eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, rapporti con la famiglia d'origine del minore in affido;
- favorire il rientro del minore nella sua famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto.

La compatibilità all'affido non è determinata dal livello culturale o d'istruzione o da competenze specifiche: è il percorso di conoscenza e selezione che definisce l'idoneità o meno all'affido e le caratteristiche, i bisogni, le esigenze e le risorse dell'affidatario.

I cittadini attivati dalle istituzioni come affidatari sono famiglie, anche con figli minorenni, coppie anche non sposate e persone singole.

È loro richiesta:

- capacità affettiva e educativa per saper accettare e rispettare la storia del bambino, le sue origini, il suo mondo relazionale, accogliendolo presso di sé come fosse un proprio figlio, con la consapevolezza che non lo è, rispettandone le caratteristiche culturali, religiose ed etniche;
- disponibilità a collaborare con gli operatori e con la famiglia d'origine;
- disponibilità a tollerare i cambiamenti che possono verificarsi nel progetto per il bene del minore e saper mantenere discrezione e rispetto nei confronti della famiglia di origine del bambino, anche nel rispetto della legislazione sulla privacy;
- disponibilità concreta (tempo, spazio) ed emotiva (accoglienza) ed un sostanziale equilibrio di fondo.

È opportuno sia offerto agli aspiranti affidatari un percorso d'informazione e formazione su:

- nozioni giuridiche e amministrative dell'affido familiare;
- caratteristiche e competenze della famiglia affidataria;
- minori e le loro famiglie;
- dinamiche emotive che s'instaurano nell'affido;
- sviluppo di un progetto di affido.

Gli affidatari hanno diritto ad essere preventivamente informati dal Servizio Socio-Sanitario riguardo alle condizioni dell'affido che a loro si vuole proporre, affinché possano valutare personalmente se dare o no la propria disponibilità; è importante che, oltre alla valutazione professionale degli operatori, gli affidatari siano accompagnati in un percorso di "autovalutazione" rispetto ai propri limiti, attese, risorse e potenzialità.

L'appartenenza delle famiglie affidatarie ad Associazioni che si occupano di affido familiare e di tematiche minorili è riconosciuta e valorizzata.

12. *I sostegni*

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore, il cui Servizio Sociale è titolare del progetto d'affido familiare, deve:

- sostenere la famiglia/persona singola affidataria in ogni fase dell'affido, anche attraverso specifici gruppi d'incontro, per consentire spazi di formazione, condivisione e socializzazione della propria esperienza;
- attivare un progetto di sostegno e recupero della famiglia d'origine e del minore anche in collaborazione con altri servizi;
- agevolare l'accesso a tutte le informazioni atte a far riconoscere e acquisire i diritti e le provvidenze previsti dalla legge: assegni familiari e prestazioni previdenziali relative al minore (benefici in tema d'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, disposizioni sull'imposta sui redditi, previste dalla Legge n° 903/'77, dalla Legge n° 917/'86 - art. 12, - art. 6 e dalla Legge n° 53 del 2000);
- corrispondere un contributo economico a favore degli affidatari, svincolato dal reddito.

Si ritiene che il contributo mensile riconosciuto a favore degli affidatari, debba essere almeno pari alla pensione minima INPS ed adeguato anno per anno, secondo l'indice ISTAT.

In relazione a particolari elementi di complessità del progetto o a condizioni specifiche psicofisiche del minore (problemi di ordine sanitario, disabilità, ecc.), primo corredo del bambino o ragazzo nel caso questo sia privo di vestiario idoneo al decoro e/o alla stagione, spese riguardanti la dimensione della salute, spese scolastiche, attività extrascolastiche/ sportive, ricreative, associative, e per accompagnare i ragazzi, alla conclusione dell'affido, verso percorsi di autonomia, tale contributo dovrà essere integrato per assicurare il necessario sostegno alle diverse caratteristiche ed esigenze di tali affidi.

Quote differenziate saranno inoltre stabilite nei casi d'affidamento di un minore presso parenti obbligati per legge (ex art. 433 e seguenti del CC).

Dovrà essere assicurata la necessaria copertura assicurativa della famiglia affidataria e dei minori in affido, sia per gli infortuni che possono occorrere al minore durante l'affido sia per i danni materiali o personali che l'affidato può provocare nei confronti di terzi.

È opportuno, inoltre, prevedere agevolazioni all'accesso e frequenza del minore a percorsi educativi e sociali e l'esenzione dal pagamento della ristorazione scolastica per i minori in affido frequentanti asili nido, scuole dell'infanzia comunali e statali e scuole elementari e medie pubbliche.

Per sostenere adeguatamente gli affidatari nell'oneroso compito che si assumono, sono inoltre opportune:

- esenzioni dal pagamento ticket
- facilitazioni per cure e apparecchi di ortodonzia ed ortopedia
- garanzia di accesso a percorsi riabilitativo-terapeutici
- supporti tecnici alla vita familiare (servizi dotati d'organico e risorse adeguate, gruppi famiglie, formazione e sostegno, informazione sui diritti, affiancamento di educatori, ...)
- interventi per l'inserimento nel mondo del lavoro (borse di lavoro, laboratori protetti, ..).

Il Documento è stato redatto dai componenti del Direttivo
CNSA e condiviso con le Associazioni del Terzo Settore

Provincia di Potenza	Angelina Marsicovetere
Provincia di Roma	Elisabetta Giuliani
Provincia di Roma	Roberta Deiana
Provincia di Roma	Ranucci Patrizia
Provincia di Milano	Elisa Marta
Provincia di Milano	Claudia Cavazzoni
Provincia di Torino	Anna Ghioni
Provincia di Torino	Barbara Bisset
Provincia di Piacenza	Susanna Agosti
Provincia Autonoma di Trento	Michela Di Paolo
Comune di Roma	Veronica Pelonzi
Comune di Ancona	Alessandra Baldini
Comune di Ancona	Riva Picci
Comune di Bologna	<i>Chiara Labanti</i>
Comune di Milano	Francesca Claut
Comune di Milano	De Simone Carmelita
Comune di Milano	Michela Bondardo
Comune di Torino	Piera Dabbene
Comune di Torino	Sandra Patt
Comune di Torino	Mercedes Gentile
Comune di Vicenza	Anna Laura Andriolo
Coordinamento Provincia di Roma	Ambra Niglia
Comune di Firenze	Mariella Giunti
Comune di Trieste	Elena De Cecco
Comune di Pesaro	Elide Principi
Comune di San Vito al Tagliamento	Giovanna Merigli
Comune di Cremona	Marilisa Pisati
Comune di Cremona	Viviana Frosi

Comune di Cerveteri – coord. prov.le	Giorgia Meduri
Comune di Jesi	Cristina Boria
Comune di Ardea	Francesca Pannozzo
Comune di Pescara	Liviana Leone
Comune di Barletta	Imes Sgarra
Comune di Barletta	Domenica Monterulli
Comunità Sociale Cremasca	Paola Arcelloni
Comunità Sociale Cremasca	Veronica Bray
Ambito Fabriano	Laura Cascia
Ambito Fabriano	Maria Sofia Rossetti
ASL Distretto “A” Frosinone	Marilena Santangeli
Azienda Sociale del Cremonese	Lombardo Maria Rosaria
ASL Cremona	Anna Maria Lanzoni
ASUR 7 Ancona	Paola Egidi
ASUR 5 Ancona	Elisabetta Balducci
ASUR 5 Ancona	Loredana Artegiani
ASL 5 Jesi	Stella Roncarelli
ASL 5	R. Anna Mancia
Polo Affido - Provincia di Roma	Simonetta Corsini
ANFAA	Frida Tonizzo
UBI MINOR	COLUMBU PILAR
UBI MINOR	PANUCCIO ILARIA
CNCA	MARELLI LIVIANA
PROGETTO FAMIGLIA	MARCO GIORDANO
ASS. PAPA GIOVANNI XXIII	VALTER MARTINI
AIbI	GALEAZZI MARIA
AIbI	RICCIARDI CRISTINA
CREM-FUG COORD. RG TUTELA MINORI	PICCOLI LUIGI
CBM	OLIVIERI ANDREANA
CERISC	SAVOLDELLI ELISABETTA
CEPAF BRESCIA	SCANDOLARA GIOVANNA
CEPAF BRESCIA	BRESADOLA MARIA
CAM MILANO	RESTINARI MONICA
FONDAZIONE AQUILONE	MASSINORI MARA
FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA	CAMERA TIZIANA

GM- CENTRO RAGAZZI GIOVENTÙ MARIANA

PER IL COORDINAMENTO DEL

COMUNE DI ROMA

FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA

LA GRANDE CASA

CAF

A PICCOLI PASSI

A PICCOLI PASSI

COOP. COMIN

CALISSE MARIA VITTORIA

BAILO MAURIZIO

CERAULO RITA

PACCHIARINI TAMARA

MARINONI SILVIA

BOATI GIULIO

DAGA ELSA

Segreteria Nazionale CNSA

Provincia di Potenza
Ufficio Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Centro Affidi
P.zza Gianturco, 1
85100 Potenza
Tel./Fax 0971.417644

Presidenza Nazionale CNSA

Comune di Roma
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute
Centro Comunale Pollicino per l’Affido, l’Adozione e il Sostegno a Distanza
Viale Manzoni, 16
Tel. 06.68806880 - 681353342
Fax 06.68210284